COMUNE DI CATTOLICA
SETTORE 2
Urbanistica

Variante 1-2013 al R.U.E.

APPROVAZIONE Del. C.C. n... del.....

ALLEGATO A.1

PARERI

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
19 NOV. 2013
PROT. 035880
CAT. ___ CLASS. ___ FASC. ___

Uzb

Data: Lun 18/11/2013 16:58

Da: pec.auslrn@legalmail.it

A: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Oggetto: 2013/0118554 : VARIANTE 1-2013 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 48 DEL 16/07/2013 - COMUNE DI CATTOLICA. PARERE, POS 49/2013

Allegato/i: 118554.pdf*(dimensione 78 KB)*
Segnatura.xml*(dimensione 1 KB)*

Messaggio inviato da: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RIMINI

Sezione Provinciale
di Rimini

Servizio Territoriale

Via Settembrini, 17/D – 47923 – Rimini
Tel. 0541/319202 - Fax 0541/319250
E-mail: urpm@arpa.emr.it
E-mail PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it
http://www.arpa.emr.it/rimini

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

Dipartimento Sanità Pubblica

Processo Nuovi Insediamenti Produttivi
Via Coriano n. 38 Rimini 47924
Tel. 0541 707290 Fax 0541 707215
P.IVA 02329590406
E-mail: igiene.edilizia@auslrn.net

Prot. N.° 0118554
POS. 49 / 2013

Rimini, 18/11/2013

OGGETTO: **PARERE** ai sensi dell'art. 19 lett. h, della L.R. 4/5/82, n.19 – art. 5 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii..
Variante 1-2013 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottata con deliberazione di C.C. n. 48 del 16/07/2013 – Comune di Cattolica.

Al Settore Urbanistica del
Comune di
CATTOLICA
Vs. rif. Prot. 27059 del 28/08/2013

e, p.c. **Provincia di Rimini – Ufficio VAS**
Via D. Campana, 64
47922 – Rimini (RN)

Vista la documentazione in formato elettronico pervenuta in data 04/09/2013, relativa a quanto in oggetto;

Visti le vigenti norme e regolamenti in materia di igiene degli ambienti confinati, sanità pubblica, igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

si esprime **Parere FAVOREVOLE** a quanto in oggetto **con le seguenti PRESCRIZIONI:**

NORME

Art. 20. Ambiti urbani consolidati (AC): Articolazione - Destinazioni d'uso - Interventi ammessi:
Comma 3:
in sede attuativa:

1. dovrà verificarsi la compatibilità tra gli usi di progetto e le destinazioni urbanistiche esistenti;
2. particolare attenzione dovrà porsi alla eventuale collocazione di attività rientranti nella classificazione di cui al D.M. Sanità del 05/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie";

Comma 4:
in sede attuativa:

1. dovrà verificarsi la compatibilità tra gli usi di progetto e le destinazioni urbanistiche esistenti;
2. in fase di progettazione attuativa si dovranno verificare le eventuali ricadute ambientali negative (acustiche, atmosferiche) sui ricettori esistenti e quindi considerare la necessità di predisporre le adeguate opere di mitigazione;

Sezione Provinciale
di Rimini

Servizio Territoriale

Via Settembrini, 17/D – 47923 – Rimini
Tel. 0541/319202 - Fax 0541/319250
E-mail: urprn@arpa.emr.it
E-mail PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it
http://www.arpa.emr.it/rimini

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

Dipartimento Sanità Pubblica

Processo Nuovi Insediamenti Produttivi
Via Coriano n. 38 Rimini 47924
Tel. 0541 707290 Fax 0541 707215
P.IVA 02329590406
E-mail: igiene.edilizia@auslrn.net

Comma 7: in via generale dovrà essere verificato il rispetto di vincoli derivanti dalla eventuale presenza di linee elettriche a media e alta tensione.

Distinti saluti.

ARPA
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Marco Zamagni

IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO ARPA
T.d.P. Roberto Sartini

AUSL
IL RESPONSABILE N.I.P.
Dott. Giovanni Bagli

IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO AUSL
T.d.P. Valter Signorini

COMUNE DI CATTOLICA
ARCHIVIO GENERALE
06 FEB 2014
PROT. 004190
DAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

Data: Gio 06/02/2014 10:44
Da: pec@pec.provincia.rimini.it
A: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
Oggetto: COMUNE DI CATTOLICA. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE). QUINTA VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 48 IN DATA 16/07/2013. RISERVE FORMULATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 E PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, DELLA LR N. 20/2000. [iride]1021825[/iride] [prot] 2014/5123[/prot]
Allegato/i: allegato_00307398-0.doc*(dimensione 91 KB)*
DELIBERA DI GIUNTA_00308058-0.doc *(dimensione 40 KB)*
datiiride.xml*(dimensione 1 KB)*

Protocollo n. 5123 del 06/02/2014 Oggetto: COMUNE DI CATTOLICA. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE). QUINTA VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 48 IN DATA 16/07/2013. RISERVE FORMULATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 E PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, DELLA LR N. 20/2000. Origine: PARTENZA Destinatari,COMUNE DI CATTOLICA

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI G.P. N. 13 DEL 29.01.2014

PROVINCIA DI RIMINI

Servizio Progetti di Area Vasta, di Pianificazione territoriale e Mobilità di sistema

Oggetto: COMUNE DI CATTOLICA.
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
Quinta variante adottata con delibera di CC n. 48 in data 16/07/2013.

Istruttoria

IL SERVIZIO PROGETTI DI AREA VASTA, DI PIANIFICAZIONE TERRITOIRALE E MOBILITA' DI SISTEMA

VISTA la Legge Regionale 24.03.2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

VISTA la deliberazione n. 61 in data 23.10.2008 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 2007, e la deliberazione n. 12 in data 23.04.2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in data 08/05/2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR;

VISTO il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato dal Comune di Cattolica con delibera di CC n. 65/2007;

VISTO il Piano Operativo Comunale (POC) approvato dal Comune di Cattolica con delibera di CC n. 44/2009;

VISTO il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato dal Comune di Cattolica con delibera di CC n. 65/2007 e successive varianti approvate con delibera n. 73/2008, 34/2009, 38/2010 e 67/2012;

VISTE le note comunali prot. n. 27058 del 28/08/2013 e prot. n. 36902 del 27/11/2013 acquisite rispettivamente agli atti della Provincia al prot. n. 35090 in data 02/09/2013 e prot. n. 47242 in data 04/12/2013 con le quali il Comune di Cattolica ha trasmesso la presente variante al RUE adottata con Delibera di CC n. 48 in data 16/07/2013.

CONSTATATO inoltre che dagli elaborati trasmessi si evince quanto di seguito riportato:

La variante persegue quattro tipi di obiettivi complementari:

a) disciplinare la possibilità di insediamento di esercizi commerciali al dettaglio di medie dimensioni, in situazioni urbanisticamente compatibili con l'ambiente urbano, in settori della città che ne sono pressoché privi. Anche alla luce delle ulteriori liberalizzazioni introdotte nella normativa nazionale in applicazione della
Direttiva europea in materia di servizi, si è ritenuto opportuno, in situazioni che già presentano richieste e opportunità di insediamento, definire le modalità di riuso e/o di nuova edificazione di strutture da destinare al commercio: si tratta dell'ambito produttivo di via Emilia-Romagna – via Gori (già parzialmente destinato a terziario), e di un edificio lungo viale Mazzini (in ambito consolidato AC.s), idoneo ad un riuso per esercizio non alimentare di medie dimensioni.
Un'analisi più approfondita della distribuzione dell'offerta e della presumibile domanda permanente e temporanea, sulla scorta di un approfondimento specialistico di cui si presenta in questa occasione un primo report, fornirà elementi di valutazione utili ad una prossima più complessiva riorganizzazione della disciplina urbanistica della rete degli esercizi commerciali al dettaglio.

b) introdurre una modalità semplice di adeguamento di edifici esistenti, in prevalenza residenziali, attraverso interventi una tantum di ri-progettazione del sottotetto anche attraverso modesti innalzamenti delle quote di colmo e di gronda, che consentano alle unità immobiliari sottostanti di accrescere la SC (attraverso incrementi di Superficie utile e/o di Superficie accessoria), di adeguare l'assetto ad esigenze intervenute (ampliamento del nucleo familiare, convivenza con figli, ecc.).
La scelta di garantire, entro i limiti di incremento non superiore alla SC dell'ultimo piano abitabile, un adeguamento funzionale di questo tipo è parte di un disegno più generale di promozione della rigenerazione urbana, ed è stata preferita a una soluzione "normativa" (escludere dalla definizione di superficie utile e/o accessoria le superfici ricavabili all'ultimo piano sottotetto, non legittima in conseguenza dell'introduzione automatica nei piani e nei regolamenti comunali delle definizioni unificate approvate dalla Regione il 4 febbraio 2010 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 279).

c) introdurre una serie di piccole modifiche, per lo più cartografiche, sia per una più puntuale definizione normativa in coerenza con lo stato di fatto (perimetrazione di sub-ambiti spesso di non facile riconoscibilità), sia per la correzione di errori materiali, sia per adeguare alle nuove disposizioni regionali la dimensione massima della ST per gli impianti stradali di distribuzione carburanti.

d) modificare la classificazione di alcuni edifici di origine storica, per effetto delle comunicazioni fornite al Comune dai soggetti interessati; si tratta di una puntuale verifica che ha dato luogo, non sempre in modo coincidente con le richieste presentate al Comune, alla revisione della classificazione di alcuni edifici.

In conclusione, la variante, che può essere annoverata tra quelle di periodica "manutenzione" dello strumento urbanistico, è concepita per una risposta ad alcun esigenze specifiche ma allo stesso tempo anticipa alcuni temi di più generale riflessione in vista di un aggiornamento più complessivo degli strumenti alla luce delle esperienze applicative sviluppate in questi anni.

A. MODIFICHE NORMATIVE

- Ambiti AUC - Art. 20 c.7
  Possibilità di incremento della SC residenziale attraverso la modifica dell'ultimo piano (sottotetto), senza aumento del numero di unità immobiliari.

- Ambiti AUC - art. 20 c.10
  Nell'ambito AUC di via Macanno si esclude la possibilità di insediamento di una media struttura di vendita, in quanto l'area non è idonea per tale uso.

- Ambito fascia a mare - art.23 comma 4
  Dimensione minima alloggi. da 36 a 38 mq. di SU (minimo definito dal DM 5 luglio 1975 art. 3 per l'alloggio per due persone)

- AMBITI APC.I
  - Articolo 37 comma 2 – usi ammessi senza limitazioni
    Si introduce l'uso U12 – artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese

· Articolo 37 comma 3 – usi ammessi con il limite del 30% della SC
Si elimina il comma, per una complessiva riscrittura della norma
· Articolo 37 comma 4 – usi ammessi con il limite del 25% della SC
Si elimina il comma, per una complessiva riscrittura della norma
· Articolo 37 comma 5 – usi ammessi con il limite del 20% della SC
Si modifica dal 20% al 10%, e si introducono oltre all'uso U1 (residenza) anche gli usi U4 (studi professionali ed uffici) e U11 (pubblici esercizi).
· Articolo 38
Si modifica il titolo: (APC.i(e) – parti edificate, consolidate – Norme specifiche
Al comma 3 si definiscono gli usi ammessi, tra i quali, oltre agli usi ammessi in generale si aggiungono quelli commerciali: U5 – U6.1a e U6.1n con il limite per ciascun edificio, per gli usi commerciali, di SC = 50% della SC esistente, e di SC alimentare = 70% della SC commerciale totale.
· Articolo 39
Si modifica il titolo: APC.i(p) – parti di completamento – Norme specifiche Si eliminano i commi 2, 5 e 6
Al comma 3 si definiscono gli usi ammessi, tra i quali, oltre agli usi ammessi in generale: U5, U6.1a e U6.1n, con limiti della SC per esercizi commerciali uguali a quelli dell'Art. 38.
I commi 3 e 4 vengono confermati come commi 4 e5.
· Articolo 81
Si modifica il comma 4 sostituendo il valore della ST max di 10.000 mq. con 15.000 mq.

B. MODIFICHE CARTOGRAFICHE

- Scheda 1 - Tav. 1a
  L'ambito APC.i di via Emilia-Romagna – via Gori viene suddiviso in due sub-ambiti:
  - parte edificata: APC.i(e)
  - parte non edificata: APC.i(p)

  a cui corrispondono gli articoli 38 e 39 nella nuova stesura.

- Scheda 2 – Tav. 1a
  Via Carducci, presso la foce del Ventena: l'ambito classificato COLL-U.a (V) viene modificato come segue, in conformità con lo stato di fatto:
  - si indica graficamente come strada la via Francia
  - si ri-classifica il parcheggio pubblico esistente (ex Delfinario) come COLL-U.d
  - si elimina la lettera (V) – che indica l'appartenenza del sub-ambito al "Progetto Ventena" ma che è graficamente poco comprensibile.

- Scheda 3 – Tav. 1b
  - Via Ferrara, a monte della linea ferroviaria: correzione della perimetrazione del sub-ambito h (albergo), perimetrando correttamente il lotto residenziale r
  - Via Ferrara, area tra viale Del Prete e via Dante: il sub-ambito APC.c dell'ambito AC viene modificato in sub-ambito "r" (prevalente destinazione residenziale), in quanto l'attività commerciale che vi era insediata è da tempo dismessa e l'area non presenta caratteristiche tali da vincolarne la

destinazione a commercio (fatta salva la possibilità di prevedere esercizi di vicinato al p.t.)

- Scheda 4 – tav 1b
  - Viale Matteotti angolo via Fiume: la perimetrazione di un sub-ambito "APC" (attività terziarie) e di un sub-ambito "h" (esercizio alberghiero) viene eliminata riclassificando l'area come sub "r", per corrispondere allo stato di fatto (in quanto il sub-ambito è in prevalenza residenziale)
  - Via Pascoli angolo via Fiume: la perimetrazione di un sub-ambito "h-r" (subambiti a prevalente destinazione alberghiera, destinabili a residenza) e "h" (prevalente destinazione turistica) viene modificata per corrispondere allo stato di fatto: lungo via Pascoli si amplia il sub "r" (prevalenza residenziale) al posto di "h" (alberghiero), e si modifica il sub "h-r"
  - Viale Mazzini, in prossimità di piazza Mentana: l'ambito AC.s può ospitare (art.20 comma 4 modificato dalla variante) usi commerciali nei lotti individuati dal RUE: la variante consiste nel perimetrare un lotto con edificio produttivo dismesso, che per caratteristiche tipologiche e per localizzazione è idoneo ad ospitare una medio-piccola struttura di vendita non alimentare (uso U6.1n)

- Scheda 5 – tav. 1b e Scheda 6 - tav.3
  Via Cavour: correzione di errore materiale: un edificio classificato erroneamente 2.1 (di interesse storico-testimoniale) viene declassificato, in quanto si tratta di un edificio moderno; il fatto che si tratti di un errore grafico è confermato dalla mancanza della scheda di indagine

- Scheda 7 – tav. 4
  L'edificio in via Tor Conca, in ambito ES, classificato (scheda 630) in 3.2, viene riclassificato in 3.3 ("di interesse testimoniale, in mediocre stato di conservazione) in quanto la demolizione parziale del complesso edilizio (lotto limitrofo) ne ha completamente alterato le caratteristiche, al punto da richiedere l'eliminazione del sub ambito ES di pertinenza storica del complesso originario (possibile solo attraverso variante al RUE).
  L'intervento di ristrutturazione edilizia consente, nei limiti della legislazione vigente, la demolizione e ricostruzione integrale.

VISTO il parere dell'Ufficio Urbanistica prot. n. 1048 del 13/01/2014;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Difesa del Suolo prot. n. 621 del 09/01/204, ai sensi dell'articolo 5 della LR n. 19/2008;

VISTO il parere dell'Ufficio VAS prot. n. 1.000 del 13/01/2014;

FORMULA

le seguenti Riserve ai sensi del combinato disposto degli articoli 33, comma 4 bis, e 34, comma 6 della LR n. 20/2000 ed il seguente parere motivato in merito alla Valsat ai sensi dell'articolo 5 della medesima Legge Regionale:

1) La prescrizione aggiunta al comma 8.2 dell'articolo 20 relativo ai Sub-ambiti AC non è conforme all'articolo 2.5 del PTCP in materia di "Mitigazione del rischio idraulico e funzionalità idraulica" poiché prevede una percentuale di superficie permeabile riferita alla Superficie Fondiaria anziché alla Superficie Territoriale.

Si chiede pertanto al Comune, in fase di approvazione della variante, di adeguare la prescrizione al Piano Provinciale.

Ufficio Vas

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- il D.Lgs n.152/06 e s.m.i. con oggetto "Norme in materia ambientale";
- l'art. 5 della L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i., che stabilisce le disposizioni in materia di valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani;

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Cattolica, ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 è sottoposta a valutazione ambientale, integrata nel procedimento di elaborazione e approvazione del Piano;
- la circolare esplicativa della Regione Emilia – Romagna prot. PG/2010/23900, al paragrafo 3.5.1 evidenzia che il RUE "deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili. In particolare dunque il RUE deve vedere tra i suoi elaborati costitutivi la Valsat, riferita a dette previsioni pianificatori, trovando applicazione tutti gli adempimenti e le fasi procedurali disciplinate dall'art. 5 della LR 20/2000, con riguardo al POC..."

- l'autorità competente ad assumere il parere motivato di cui all'art.15 del D.lgs 152/2006 è la Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 1 della LR 9/2008 e in coerenza con le attribuzioni a lei spettanti ai sensi della LR 20/2000, in ordine all'approvazione del piano comunale;
- ai sensi del citato art. 5 della LR 20/2000 la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale del POC, dando specifica evidenza a tale valutazione, nell'ambito delle riserve al Piano adottato di cui all'art. 34, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- la Valsat, che costituisce ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000, parte integrante del piano, svolge le funzioni affidate al "Rapporto ambientale" dell'art. 13 del DLgs 152/06;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Cattolica ha adottato la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con deliberazione di C.C. n. 48 del 16/07/2013 ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
- l'Amministrazione comunale con nota prot. n. 27058 del 28/08/2013 ha trasmesso copia della Variante al Rue alla Provincia, acquisita agli atti con prot. n. 35090 del

02/09/2013, al fine di consentire gli adempimenti di competenza e con successive note ha comunicato l'avvenuta trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale per l'espressione del relativo parere;

- al fine di evitare duplicazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della LR 20/2000 "*le fasi procedurali gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge*". Pertanto le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla LR 20/2000 sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;
- la circolare esplicativa della Regione Emilia – Romagna prot. PG/2010/23900, al paragrafo 3.1.3.2 della circolare chiarisce che l'espressione dell'autorità competente viene effettuata previa acquisizione delle osservazioni presentate al Piano e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;
- il Comune di Cattolica ha pubblicato l'avviso di adozione della Variante al RUE e deposito della Valsat sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna n.250 del 28/08/2013, da tale data ed entro la scadenza del 26/10/2013, sono iniziati i termini di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni;
- il Comune di Cattolica con nota prot.n. 36902 del 27/11/2013, agli atti della Provincia con prot. n. 47242 del 04/12/2013, evidenzia che nel periodo di deposito sono state presentate 14 osservazioni nei termini e 2 osservazioni fuori termine non pertinenti alla valutazione degli effetti ambientali della variante al RUE adottato;
- in merito all'espressione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, il Comune di Cattolica con nota prot. n. 394 del 08/01/2014 ha comunicato di aver acquisito con prot. n. 35880 del 19/11/2013 il parere congiunto Arpa e Ausl, già trasmesso con nota prot. n. 118554 del 18/11/2013 alla Provincia di Rimini e agli atti con prot. n. 45160 del 19/11/2013;
- nel periodio di pubblicazione della Valsat non sono pervenute ulteriori osservazioni al Servizio Progetti di area vasta, di pianificazione territoriale e mobilità di sistema della Provincia di Rimini;

CONSTATATO che:

- nel documento di Valsat si evidenzia che la Variante al RUE è costituita in larga parte da modifiche finalizzate ad apportare alcune correzioni di errori matriali, di chiarimento e di adeguamento normativo;
- nel documento di Valsat si chiarisce, inoltre, che la Variante la presente Variante è rivolta essenzialmente a:
  - disciplinare la possibilità di insediamento di esercizi commerciali al dettaglio di mede dimensioni, in situazioni urbanisticamente compatibili con l'ambiente urbano in settori della città che ne sono pressoché privi, anche alla luce delle ulteriori liberalizzazioni introdotte nella normativa nazionale;
  - introdurre una modalità semplice di adeguamento di edifici esistenti, in prevalenza residenziali, attraverso interventi una tantum di ri-progettazione del sottotetto, con incremento della Sc esistente al massimo pari a quella dell'ultimo piano abitabile, ma senza creazione di nuove unità immobiliari;

CONSIDERATO che:

- dalla valutazione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale emerge che in generale le trasformazioni previste dalla Variante al RUE non producono effetti significativi sull'ambiente richiamando comunque la necessità di un approfondimento sulla valutazione degli impatti ambientali e delle relative opere di mitigazione in fase di progettazione attuativa;

VALUTATO che:

- la Valsat individua le modifiche del Rue sulle quali non è stato condotto un approfondimento sulle tematiche di sostenibilità in quanto la valutazione non è ritenuta necessaria dal momento che non si riscontrano effetti rilevabili;
- l'analisi degli effetti delle modifiche introdotte dalla Variante è orientata verso l'insediamento delle strutture commerciali e la possibilità di utilizzo dei sottotetti;
- il documento di Valsat chiarisce che gli ambiti Apc.i sono interessati da un aumento di traffico ritenuto sostenibile data la buona accessibilità; tuttavia, al fine di perseguire il miglioramento della qualità urbana e gli obiettivi di qualità ecologico ambientale, si ritiene opportuno porre in atto azioni di mitigazione e compensazione volte, ad esempio, a potenziare e incentivare l'utilizzo della rete ciclabile e pedonale e a migliorare la qualità ambientale degli ambiti interessati;
- complessivamente dall'esame degli elaborati della Variante non sono riconoscibili impatti ambientali rilevanti;
- le presenti valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti;

RITENUTO pertanto di procedere all'espressione del parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 152/2006, che ha valore ed effetti della valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 7 lett. b) della L.R. n. 20/2000;

SI ESPRIME parere motivato positivo relativamente alla proposta di **Variante al RUE del Comune di Cattolica**, adottata con delibera di C.C. n. 48 del 16/07/2013 in quanto, sulla base degli elementi emersi dalla documentazione trasmessa, dal relativo processo di consultazione e sulla base dei giudizi dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti, non si ravvisano rilevanti effetti negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi:

a. nel documento di Valsat si espliciti come la Variante al Rue complessivamente garantisce il perseguimento degli obiettivi di qualità urbana rispetto alle disposizioni del vigente Rue e in relazione agli obiettivi di sostenibilità stabiliti nella Valsat del PSC, in particolare, in riferimento all'aumento di traffico previsto con l'insediamento delle strutture commerciali nell'ambito Apc.i (e), si chiarisca quali misure di mitigazione e compensazione sono previste dalle norme del Rue, o eventualmente previste da altre disposizioni vigenti;

b. in riferimento alla modifica dell'art. 37 comma 4, che prevede l'eliminazione del limite del 25% per l'uso *U31.e* – *Magazzinaggio e deposito a cielo aperto* - e delle relative opere di mitigazione, si chiede di valutare l'opportunità di ripristinare tali limiti al fine di garantire un migliore inserimento degli interventi nel contesto urbano;

c. Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b del D.Lgs 152/2006, l'atto di approvazione della Variante al RUE deve contenere una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni.

f.to Il Dirigente
Dott. Alberto Rossini